

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 136/36/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente ha richiesto la discussione della causa in pubblica udienza.

Il Relatore illustra i motivi della controversia.

È presente il difensore dell'Ag. Entrate, Dott. Langone che insiste per il rigetto del ricorso.

È presente il difensore del ricorrente, Dott. Gianantonio De Giovanni che insiste per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, visti gli atti, udito il Relatore e le parti presenti all'udienza, si ritira in Camera di Consiglio e assume la seguente decisione:

L'Ufficio ha emesso l'atto di accertamento parziale per redditi di fabbricato dichiarati solo parzialmente.

Con tempestivo ricorso, il contribuente ha impugnato l'atto di accertamento eccependo, in diritto, l'inesistenza della notifica dell'atto perché privo di firma del notificatore e la illegittimità dell'atto perché privo di delega di firma da parte del funzionario che lo ha sottoscritto. Nel merito, il contribuente eccepisce la inesistenza del maggior reddito accertato perché l'Ufficio fa riferimento ad un atto di locazione registrato ma completamente ignoto ad esso ricorrente.

Con l'atto di costituzione in giudizio, l'Ufficio, pur riconoscendo che l'atto notificato è privo della firma del messo notificatore, afferma che la detta mancanza di firma del notificatore e' da considerarsi ininfluenza avendo l'atto raggiunto il suo scopo. In ordine alla eccezione sollevata dal ricorrente, di non conoscere l'atto a cui l'Ufficio fa riferimento, l'Ufficio si limita a richiamare un atto registrato senza produrlo e quindi documentare quanto solo meramente affermato.

Il Collegio ritiene accoglibile il ricorso perché l'atto di accertamento, risultando privo della firma del suo notificatore, lede il diritto del cittadino contribuente a poter esercitare il sindacato di controllo della qualifica e poteri del messo notificatore. La asserita circostanza che l'atto di accertamento ha raggiunto il suo scopo per la circostanza che sia stato impugnato dal contribuente non può in nessun caso sanare un vizio assoluto ed insanabile dell'atto. Non è ammissibile affermare la legittimità della assenza della firma del notificatore per la sola circostanza che il contribuente ha impugnato l'atto viziato, atteso che il cittadino contribuente non aveva altra scelta per poter rivendicare il proprio diritto di difesa garantito costituzionalmente. Questa preliminare eccezione e' assorbente anche della eccezione di assenza della delega di firma del funzionario che lo ha sottoscritto.

Nel merito, l'atto d'accertamento si limita a richiamare un altro atto, asseritamente registrato, ma che risulta essere ignoto al contribuente e che non viene prodotto agli atti. Il Collegio accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.